



**COMUNE DI VILLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA LOCALIZZAZIONE  
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI  
(L.R. 3 agosto 2004 n. 19 e D.G.R. 5/09/2005 n°16-757)**

Adottato con Deliberazione Consiliare  
n. del

*Il Sindaco*  
**Liliana SARAZZI**

*Il Segretario*  
**Dott.ssa Fernanda MUNDA**

*Il Responsabile del Servizio*  
**Geom. Giordano BARBETTA**





# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (L.R. 3 agosto 2004 n. 19)

### **Indice**

#### **CAPO I - Oggetto e finalità**

- Art. 1 (Oggetto)
- Art. 2 (Finalità)
- Art. 3 (Campo di applicazione)

#### **Capo II - Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**

- Art. 4 (Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione)
- Art. 5 (Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva)

#### **Capo III - Disciplina per la localizzazione degli impianti**

- Art. 6 (Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione)
- Art. 7 (Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora, televisiva e radar)

#### **Capo IV - Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti**

- Art. 8 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)
- Art. 9 (Procedure semplificate)

#### **Capo V - Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti**

- Art. 10 (Contenuti del programma localizzativo)
- Art. 11 (Proposte localizzative)
- Art. 12 (Modalità di redazione e presentazione del programma)
- Art. 13 (Condivisione dei programmi localizzativi)

#### **Capo VI - Spese per le attività istruttorie**

- Art. 14 (Determinazione delle spese)
- Art. 15 (Determinazione quote Provincia e ARPA)
- Art. 16 (Norma transitoria)



# **COMUNE DI VILLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

## **CAPO I OGGETTO E FINALITÀ**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

### **Art. 2 (Finalità)**

1. Il presente regolamento persegue la finalità di:

- a) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- b) determinare le aree idonee alla localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- c) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- d) determinare le spese per le attività istruttorie;
- e) programmare il monitoraggio regolare e ciclico degli impianti con impegno dell'Amministrazione a prevederne le risorse economiche.

### **Art. 3 (Campo di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).

2. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all'art. 2 della lettera b) del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.



## **COMUNE DI VILLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

## CAPO II DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

### Art. 4

#### ***(Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione)***

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

a) **aree sensibili:**

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute,
- singoli edifici scolastici,
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile,
- residenze per anziani,
- le pertinenze relative a tutte le tipologie citate;

b) **zone di installazione condizionata:**

- 1) area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 3) aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 4) nuclei di antica formazione definiti dagli artt. 3.2.1 e 3.2.1 bis delle norme tecniche del P.R.G.C., di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della LR. 56/77, ed opportunamente individuati nelle tavole del P.R.G.C.;
- 5) aree sottoposte a vincolo di rilevante interesse paesaggistico e ambientale di cui al D.M. 1/8/1985 (cosiddetto Galassino);

c) **zone di attrazione:**

- 1) aree esclusivamente industriali;
- 2) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro delle aree descritte al precedente punto b), derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92;
- 3) aree degli insediamenti produttivi esistenti, di completamento e di nuovo impianto come definite dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 3.3.1/2/3/4 ed opportunamente individuate nelle relative tavole di PRGC;
- 4) aree individuate dall'Amministrazione Comunale comprese aree o edifici di proprietà comunale;



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

d) **zone neutre:**

aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).

Le zone di cui al presente articolo sono individuate nell'elaborato allegato che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Eventuali installazioni in zone limitrofe ai confini comunali dovranno essere oggetto di concertazione con i comuni interessati.

## **Art. 5**

### ***(Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva)***

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:

a) **aree sensibili:**

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute,
- singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile,
- residenze per anziani,
- le pertinenze relative a tutte le tipologie citate;

b) **zone di vincolo:**

1. nuclei di antica formazione definiti dagli artt. 3.2.1 e 3.2.1 bis delle norme tecniche del P.R.G.C., di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della LR. 56/77, ed opportunamente individuati nelle tavole del P.R.G.C.;
2. Tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

c) **installazione condizionata:**

- 1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 3) aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 4) aree sottoposte a vincolo di rilevante interesse paesaggistico e ambientale di cui al D.M. 1/8/1985 (cosiddetto Galassino);
- 5) aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del D.Lgs. 42/2004;

d) **zone di attrazione:**



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

- 1) aree esclusivamente industriali;
- 2) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro delle aree descritte al precedente punto b), derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92;
- 3) aree individuate dall'Amministrazione Comunale comprese aree o edifici di proprietà comunale;

e) **zone neutre:**

aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).

Le zone di cui al presente articolo sono individuate nell'elaborato allegato che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Eventuali installazioni in zone limitrofe ai confini comunali dovranno essere oggetto di concertazione con i comuni interessati.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

## CAPO III DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

### **Art. 6** **(Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione)**

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, rientrano nel divieto di cui al presente comma.
2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si renda necessaria una copertura radioelettrica. Sulla richiesta di deroga l'Amministrazione Comunale esprimerà parere positivo o negativo vincolante.
3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non sia realizzabile attraverso la localizzazione del singolo impianto in altra area, dimostrata con dettagliata documentazione tecnica. Tali localizzazioni saranno oggetto di concertazione tra l'Amministrazione Comunale ed i gestori od i proprietari degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.
4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superi il parametro  $\alpha$  di 25 dBW.
5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7.
6. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dalla copertura del locale tecnico dell'ascensore.
7. Le installazioni di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, sono ammesse nelle aree boscate, di cui alla lettera g) dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) poste





# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

all'esterno del perimetro di cui all'art. 4 comma 1, lettera c punto 2 del presente Regolamento e appositamente individuato nell'allegata cartografia.

8. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.

9. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo art. 9 nel caso in cui il richiedente proponga la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A.

10. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

- a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.
- b) impianti microcellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, e con dimensioni massime di m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW.

11. Proprietà comunali. Seguono la regolamentazione delle aree, elencate precedentemente all'interno delle quali ricadono. Devono costituire titolo preferenziale nelle scelte della localizzazione degli impianti. Sono escluse le aree sensibili e le loro fasce di mt. 30.

12. Per quanto possibile gli impianti devono essere posti all'esterno dell'abitato; a tale proposito, in alternativa, il gestore proponente dovrà dimostrare l'impossibilità di collocazione in siti esterni ai centri abitati.

## **Art. 7**

### **(Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora, televisiva e radar)**

- 1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata.
- 2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

3. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:
  - a) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
  - b) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione ad esempio TV analogica e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dBm rispetto a quella degli apparati preesistenti.

4. Proprietà comunali. Seguono la regolamentazione delle aree, elencate precedentemente all'interno delle quali ricadono. Devono costituire titolo preferenziale nelle scelte della localizzazione degli impianti. Sono escluse le aree sensibili e le loro fasce di mt. 30.

## CAPO IV

### PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

#### **Art. 8**

#### ***(Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)***

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.
3. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt o con Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalle D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112-13293 e D.G.R. 5 settembre 2005 n. 16-757 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).
4. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti



## **COMUNE DI VILLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.

5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'A.R.P.A. chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nei programmi localizzativi di cui al successivo art. 10 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore.

Il Comune trasmette all'A.R.P.A. e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.

11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.



## **COMUNE DI VILLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

12. in caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs. 259/2003, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

### **Art. 9** **(Procedure semplificate)**

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

a) nel caso di impianti punto - punto (ponti-radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.

La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalle D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112-13293 e D.G.R. 5 settembre 2005 n. 16-757 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.



# **COMUNE DI VILLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

## **CAPO V INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 10 (Contenuti del programma localizzativo)**

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBm), inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto, frequenza e canale. Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno. Quanto sopra é da definire anche sulla base di indicazioni tecniche fornite da Politecnico.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge, (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).

3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 9.

### **Art. 11 (Proposte localizzative,)**

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti, appartenenti a gestori diversi, su medesime strutture.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

## **Art. 12**

### ***(Modalità di redazione e presentazione del programma)***

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

## **Art. 13**

### ***(Condivisione dei programmi localizzativi)***

1. L'Amministrazione comunale, in considerazione dei dati disponibili presso l'A.R.P.A. ed in considerazione di eventuali studi commissionati dall'Amministrazione Comunale ad altri soggetti qualificati che definiscono lo stato dell'arte relativamente alle reti di telefonia mobile insediati sul territorio comunale, avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione Comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia. La condivisione di tali programmi avverrà anche mediante la consultazione della Commissione Consigliare e delle Consulte competenti per territorio ove presenti.

2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. 3/8/2004 n. 19, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

## CAPO VI SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

### **Art. 14** **(Determinazione delle spese)**

1. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al precedente articolo 9:

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, € 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 1.000,00;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500;
- d) per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della D.I.A. e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della D.I.A..

### **Art. 15** **(Determinazione quote Provincia e ARPA)**

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere Versate al Comune e alla Provincia del V.C.O. nelle misure rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.





# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

2. Il 40% delle spese introitate dal Comune verrà versato all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale del V.C.O. con periodicità trimestrale.

I proventi introitati dal Comune verranno utilizzati per attività di monitoraggio ambientale regolare e ciclico degli impianti.

## **Art. 16** **(Norma transitoria)**

Per l'anno il corso il Piano annuale per la localizzazione delle antenne dovrà essere presentato entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento in Consiglio Comunale.